



COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APERTURA E LA GESTIONE
DI SALE GIOCO**

**Approvato con
delibera CC n. 46 del 30.09.2010**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 PRINCIPI GENERALI

TITOLO II - SALE GIOCO

Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 5 REQUISITI

Art. 6 PARERI TECNICI

Art. 7 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

TITOLO III - NORME FINALI 5

Art. 8 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

Art. 9 SANZIONI

Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA PER LE ATTIVITA' ESISTENTI

Art. 12 DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Art. 13 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- D.P.R. 447/1998: il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” così come modificato dal D.P.R. n. 440/2000;
- SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla.
- giochi similari disciplinati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computer;
- SORVEGLIABILITA': ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala gioco si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 564/1992 e succ. modif. e integr.
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc. che negli esercizi di somministrazione si identifica con la superficie di somministrazione.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

- a) esercitate su area pubblica;
- b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- c) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- d) non esercitate in forma di impresa;

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al D.P.R. n. 447/1998 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998 e dal Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico.

TITOLO II - SALE GIOCO

Art. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi e la variazione dello stato dei luoghi, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 45 giorni dalla data della domanda salvo eventuale richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio competente.

2. La richiesta di autorizzazione deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo;
- d) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile del locale;
- e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e succ. modif. e integr. e dalle altre norme vigenti;
- f) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;
- g) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- h) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienico – sanitaria e di prevenzione incendi;
- i) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e succ. modif. e integr., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
- j) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio di cui alla precedente lettera i);
- k) planimetria in scala adeguata rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 800 metri di raggio dall'attività di sala giochi;
- l) valutazione previsionale di impatto acustico;
- m) dichiarazione del rispetto della distanza minima di 250 metri dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5;

3. Contestualmente alla domanda per l'esercizio delle attività devono essere presentate tutte le domande di autorizzazione, concessione, nulla-osta, denunce di inizio dell'attività o altro atto, comunque denominato, idoneo all'attivazione di procedimenti amministrativi relativi alla attività richiesta.

4. Il subingresso senza modifiche, le modifiche di ragione sociale, di legale rappresentante, di compagine sociale, di sede legale dell'attività e la cessazione dell'attività di sala giochi sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La predetta comunicazione ha efficacia immediata dalla data di consegna al protocollo dell'ente.

Art. 5 - REQUISITI

1. Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una per 5.000 cittadini residenti (intendendosi che sono possibili 2 (due) sale gioco con numero di abitanti pari e superiore a 10.000 abitanti).

2. I locali oggetto dell'insediamento di sala giochi, nonché l'intero contesto immobiliare in cui sono inseriti, dovranno avere destinazione commerciale, non ammettendosi forme promiscue in ambito residenziale.

3. In ogni caso i locali che si intendono destinare ad attività di sala giochi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) destinazione d'uso commerciale;

b) reperimento obbligatorio di aree per parcheggi in misura richiesta dallo strumento urbanistico comunale. I parcheggi possono venire acquisiti anche in un raggio di mt. 300,00 dal sito; tale acquisizione deve essere comprovata con scrittura notarile registrata e trascritta con cui vengono ceduti all'Amministrazione Comunale o con cui viene costituita sugli stessi servitù di uso pubblico. Alle sale gioco con superficie utile dei locali (così come definita all'art.1) superiore ai 150 mq, ai soli fini della dotazione dei parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita.

c) L'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla strada pubblica e deve essere garantito, qualsiasi sia la superficie destinata all'attività, il requisito dell'accessibilità previsto dalla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche.

d) I locali **non** devono essere ubicati nell'ambito della "città storica" del P.G.T. e devono trovarsi a distanza superiore a mt. 250 da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari e luoghi destinati al culto, ed altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socioassistenziali.

Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Tale distanza di 250 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve (ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico), compreso tra l'accesso principale su via pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera, con attraversamento perpendicolare della strada. Le distanze sono espresse in metri. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per l'attività di sala giochi che quelli per i quali alla suddetta data sia stata presentata la relativa pratica edilizia.

e) possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento igienico-edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica;

f) possesso del certificato di agibilità ovvero dichiarazione di agibilità di edifici di edifici destinati ad attività economiche.

g) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle norme vigenti, rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi;

h) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992. e succ. modif. e integr., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940 ed ai sensi del precedente art. 4, comma 2, lett. i);

i) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con provvedimento della Giunta tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

j) Il locale, oltre che al servizio igienico e spogliatoio esclusivo per il gestore, dovrà essere dotato di un servizio igienico con relativo antibagno ad uso esclusivo del pubblico e conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

k) Compatibilità dell'accesso con il sistema viabilistico corrispondente, anche ai fini della sicurezza stradale.

l) Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

4. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a. l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b. l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c. la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- d. l'obbligo di chiusura infrasettimale del locale;
- e. l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- f. altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

5. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

Art. 6 - PARERI TECNICI

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovrà essere accertata l'esistenza di requisiti di carattere tecnico attraverso l'acquisizione dei seguenti pareri:

1. Condizioni di viabilità (parere dell'ufficio di Polizia Locale)
2. Conformità urbanistico edilizia dei locali (parere dell'ufficio Tecnico Comunale)

Art. 7 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di età. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.

2. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.

3. L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato dalla ordinanza sindacale in materia di disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche vigente. Per le sale giochi adiacenti a civili abitazioni l'orario di apertura è consentito dalle ore 13 alle ore 21,30.

Al solo scopo di consentire il deflusso del pubblico è concessa mezz'ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto.

Per le sale gioco collegate ad altre attività l'orario di chiusura e di apertura è comunque disciplinato dall'ordinanza sindacale vigente in materia di orari delle attività economiche.

Sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso.

4. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e succ. modif. e integr. e dalle altre norme vigenti.

5. Nei locali possono essere installati n. 1 apparecchio ogni 5 mq di superficie calcolata al netto dei servizi igienici e degli altri vani di servizio (uffici, spogliatoi, ecc.).
6. Se il titolare dell'autorizzazione interrompe l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi deve darne preventiva comunicazione al Comune.
7. La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
8. Non è consentita l'attività congiunta di internet point e sala giochi.
9. Nelle sale gioco è consentita la somministrazione di alimenti e bevande **esclusivamente** a mezzo di distributori automatici.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 8 - PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
 - a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
 - b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dell'interessato in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione;
 - c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
 - d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;
2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
 - a. nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - b. negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - c. con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 9 - SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'interessato che intenda aprire un'attività di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive, allegando all'istanza planimetrie ed una relazione tecnica da cui si evinca il rispetto del presente regolamento
2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR 447/1998 e nel regolamento comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 11 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA PER LE ATTIVITA' ESISTENTI

1. In caso di subingresso senza modifiche in un'attività di sala gioco, il subentrante non è tenuto ad adeguarsi alle norme del presente regolamento.

Art. 12 - DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune.

2 E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento